

Legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3.

Partecipazione alle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Jacopo Da Ponte, detto il Bassano.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione del Veneto, al fine di onorare degnamente la ricorrenza del quarto centenario della morte di Jacopo Da Ponte, detto il Bassano, concorre alla realizzazione del programma di iniziative celebrative promosse e organizzate dal Comune di Bassano del Grappa, mediante la concessione al Comune di un contributo di lire 250 milioni (duecentocinquanta milioni).

Art. 2

1. La Giunta regionale delibera l'assegnazione del contributo alla presentazione del programma delle iniziative, corredato del preventivo di spesa.

2. Il contributo concesso è liquidato nella misura di quattro quinti dell'importo all'esecutività della deliberazione e la restante quota alla presentazione, entro sei mesi dalla conclusione delle celebrazioni, del consuntivo delle iniziative svolte e delle spese sostenute.

Art. 3

1. Agli oneri di L. 250.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - comma 5 - della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 80210 «Fondo globale spese correnti» partita n. 2 «Iniziative regionali per la celebrazione delle ricorrenze di Goldoni, Canova e Galilei» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 è istituito il cap. 70146 denominato «Spese per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Jacopo Da Ponte, detto il Bassano» con lo stanziamento di L. 250.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 gennaio 1993

Dal procedimento di formazione della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Carlo Alberto Tesserin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 aprile 1992, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 maggio 1992, dove ha acquisito il n. 186 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a in data 27 maggio 1992 e 6^a in data 26 giugno 1992;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 luglio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maria Caterina Viridis, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 novembre 1992, n. 9238;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 dicembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 dicembre 1992, n. 15076/21208/27, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.

Friigo